Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 121° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 marzo 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Giovedì 7 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Marko Kosin, ambasciatore della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2102)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **809**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 95, primo comma - è modificato nel senso che all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la scuola di specializzazione in microbiologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 123, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia:

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 124. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia od in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in mancanza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è di sei per ogni anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.

4° *Anno*:

15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico dell'ambiente;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità che gli insegnamenti impartiti nella scuola.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consiste in una discussione sopra una tesi scritta.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 810.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 133, settimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è modificato nel senso che il numero massimo totale degli iscritti è di cento (venticinque per ogni anno di corso).

I comma ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 133, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« Non sono concesse abbreviazioni di corso ».

Art. 2.

L'art. 208, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, è abrogato e sostituito dal seguente:

« E' istituita presso la clinica medica dell'Università di Pavia la scuola di specializzazione in medicina interna ».

Art. 3.

L'art. 241, relativo alla scuola di specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso.

Art. 4.

L'art. 246, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è modificato nel senso che i comma terzo e quarto sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« Non sono ammesse abbreviazioni di corso ».

L'art. 248, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è modificato nel senso che il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« L'ammissione alla scuola è per titoli ed esami ».

L'art. 249, relativo alla suddetta scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio), è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 5.

Gli articoli 256, 257, 258, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 256. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso l'istituto di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico.

La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica è tecnologie farmaceutiche.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 257. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico ed analisi statistica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.

SECONDO BIENNIO
(indirizzo in tecniche microbiologiche)

3° *Anno*:

10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.

4° *Anno*:

15) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale II;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico dell'ambiente;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 258. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale, l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta.

A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia o, per i non laureati in medicina e chirurgia, un diploma di specialista in microbiologia con indirizzo tecnico.

Art. 6.

L'art. 272 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 1211, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia della mano, è modificato nel senso che il primo comma è soppresso.

Art. 7.

L'art. 275 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1055, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in cinque per ogni anno di corso per un totale di venticinque iscritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **811.**

Autorizzazione al collegio « Borromeo », in Pavia, ad accettare una eredità e un prelegato.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il collegio « Borromeo », in Pavia, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità e il prelegato disposti dalla sig.na Maria Moretti con testamento olografo 22 luglio 1974, pubblicato in data 9 marzo 1978, n. 17342 di repertorio, n. 6652 di raccolta, a rogito dott. Gian Maria Grisi, notaio in Belgioioso (Pavia), e registrato a Corteolona (Pavia) in data 13 marzo 1978 al n. 392, vol. 97.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1980
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **812.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un lascito.

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il lascito, consistente nella metà del valore di sei certificati obbligazionari e due libretti di risparmio pari a L. 3.742.000, disposto dalla sig.na Angela Gnocchi a favore dei ciechi di don Gnocchi centro di Varese, che si identifica con il centro don Gnocchi che è un servizio speciale dell'Unione italiana dei ciechi come ha fatto presente il presidente dell'Unione, con testamento olografo 6 gennaio 1974, pubblicato in data 7 maggio 1974, n. 63113 di repertorio, a rogito dott. Edo Franco Ferrazzi, notaio in Gallarate (Varese), e registrato a Gallarate in data 22 maggio 1974 al n. 1507, vol. 218.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **813.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili del valore periziato di L. 484.448.643, disposta dalla signora Maria Castagnetti con testamento pubblico 6 dicembre 1974, n. 40 di repertorio, a rogito dott. Alberico Vegezzi, notaio in Piacenza, e registrato a Piacenza in data 30 dicembre 1974 al n. 6263, modello 71/M.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. **814.**

Autorizzazione all'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, in Roma, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento mobiliato sito in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 20/7, composto di sette vani catastali, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 119785, foglio 589, particella 365/16, disposta dalla sig.ra Olga Fabbri Vitelli con testamento olografo 11 luglio 1967, pubblicato in data 23 novembre 1974, n. 47750 di repertorio, a rogito dott. Alfredo Tassitani Farfaglia, notaio in Roma, e registrato a Roma in data 27 novembre 1974 al n. 7573/F.A.P., vol. 1842.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1980
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 190

LEGGE 16 febbraio 1980, n. **59**.

Affidamento all'AIMA del compito di svolgere attività per la regolazione del mercato interno del formaggio « Pecorino romano ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496, e modificato dalla legge 14 novembre 1979, n. 576, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro, dei formaggi parmigiano reggiano, grana padano, pecorino romano e dei mangini destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 16 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 20 febbraio 1980, n. **60**.

Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio autonomo del porto di Genova un ulteriore contributo di lire 34.850 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento della costruzione del superbacino di carenaggio del porto di Genova e delle opere complementari.

L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1979 al 1983. Per gli anni finanziari 1979 e 1980 lo stanziamento viene determinato, rispettivamente, in lire 3.000 milioni ed in lire 9.600 milioni.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società Arsenale triestino-San Marco un ulteriore contributo di lire 20.100 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento della costruzione, nel porto di Trieste, di un bacino di carenaggio fisso e di opere complementari.

L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1979 al 1983. Per gli anni finanziari 1979 e 1980 lo stanziamento viene determinato, rispettivamente, in lire 2.000 milioni ed in lire 8.100 milioni.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio galleggiante per navi non superiori a 200.000 tonnellate di portata lorda.

Il contributo di cui al primo comma non può superare la misura dell'80 per cento della spesa e, comunque, l'importo di 20.000 milioni di lire.

L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1980 al 1983. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento viene determinato in lire 2.000 milioni.

Le modalità di erogazione del contributo, previsto dal presente articolo, saranno fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Gli importi indicati nei precedenti articoli 1 e 2 si aggiungono a quelli stanziati con la legge 28 gennaio 1974, n. 58, e con il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e saranno corrisposti, rispettivamente, al Consorzio autonomo del porto di Genova e alla società Arsenale triestino-San Marco, secondo le modalità stabilite dalle predette leggi.

Art. 5.

All'onere di lire 5.000 milioni e di lire 19.700 milioni derivante dall'applicazione della presente legge rispettivamente per gli anni finanziari 1979 e 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — NICOLAZZI — EVANGELISTI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 13 marzo 1980, n. **61**.

Termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, che ha stabilito il termine per l'installazione di appositi misuratori meccanici per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire un nuovo termine per l'adempimento del suddetto obbligo, anche in considerazione delle obiettive difficoltà tecniche che hanno impedito ad alcune ditte di ottemperarvi tempestivamente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La proroga prevista dal secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, per l'installazione di misuratori meccanici può essere concessa fino al 31 ottobre 1980.

Le ditte richiedenti sono tenute a presentare al Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il progetto tecnico per l'installazione ed entro trenta giorni dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto dei misuratori.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione nei termini del progetto o della documentazione di cui al precedente comma le ditte sono tenute, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza, al pagamento di una somma giornaliera pari a L. 120 per ogni quintale di prodotto in cauzione movimentato mediamente in ciascun giorno dell'anno precedente e le cui operazioni di accertamento sono state effettuate con serbatoi tarati anziché con i prescritti misuratori meccanici. La somma giornaliera dovuta non può comunque essere inferiore a L. 500.000.

Qualora l'installazione dei misuratori non venga effettuata entro il 31 ottobre 1980, la somma di cui al comma precedente si applica nella misura giornaliera doppia, per il periodo dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 1981 ed in misura giornaliera quadrupla per il periodo dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1982.

L'obbligo di pagamento previsto nel precedente comma è sospeso dalla data di denuncia dell'avvenuta installazione all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e di contemporanea richiesta di legalizzazione all'ufficio metrico. Entro tre mesi da detta data l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'ufficio metrico debbono procedere alle verifiche di rispettiva competenza.

Qualora gli uffici metrici non provvedano alla legalizzazione entro tre mesi dalla richiesta delle ditte interessate, i misuratori, installati nei termini previsti dal presente articolo, sono utilizzati previo accertamento del loro corretto funzionamento da parte degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Nel caso in cui tale accertamento non dovesse avere esito positivo per inidoneità del misuratore installato o comunque per fatti imputabili alla ditta interessata, l'obbligo di pagamento di cui al quarto comma riprende a decorrere dalla data di inizio della sospensione.

Dopo la scadenza del termine del 30 aprile 1982 non sono più consentite operazioni di accertamento mediante serbatoi tarati nei casi in cui sono prescritti i misuratori meccanici.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, non si applicano ai depositi ed agli impianti gestiti dalle amministrazioni militari dello Stato e dai corpi di polizia.

Art. 2.

Le autorizzazioni rilasciate o da rilasciare a norma dell'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, sulla base di specifiche difficoltà tecniche relative ai singoli impianti, hanno durata biennale e sono rinnovabili.

Nel corso del biennio le ditte sono obbligate a comunicare preventivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ogni modificazione che intendono arrecare ai depositi ed agli impianti, compresi quelli per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui al precedente comma.

Anteriormente alla scadenza del biennio o a seguito della comunicazione ricevuta dalle ditte interessate il Ministero delle finanze deve accertare la permanenza dei requisiti prescritti per il rilascio delle autorizzazioni indicate nel primo comma. Qualora si accerti che i requisiti sono venuti a mancare l'autorizzazione deve essere revocata. Entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca le ditte interessate sono tenute a presentare al Ministero delle finanze il progetto tecnico per l'installazione dei misuratori meccanici ed entro tre mesi dalla stessa data la documentazione comprovante l'ordinazione e l'acquisto degli stessi.

L'installazione dei misuratori deve essere effettuata entro un anno dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

Nel caso di omessa o incompleta presentazione nei termini del progetto o della documentazione le ditte sono tenute al pagamento della somma giornaliera prevista dal terzo comma del precedente art. 1.

Qualora l'installazione non venga effettuata nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo la somma di cui al comma precedente si applica nella misura doppia per i primi tre mesi successivi e quadrupla per gli ulteriori tre mesi. Dopo quest'ultimo termine non sono più consentite operazioni di accertamento diverse da quelle effettuate mediante i prescritti misuratori meccanici.

E' applicabile la sospensione dell'obbligo di pagamento alle condizioni e nei limiti previsti dal comma quinto del precedente art. 1.

Le autorizzazioni di cui al primo comma del presente articolo per le quali sono già trascorsi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, due anni dal

rilascio e quelle per le quali il biennio si compie entro due mesi dalla predetta data, hanno validità fino al quarto mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Le somme dovute ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 sono determinate dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dagli uffici doganali, secondo le rispettive competenze, e il relativo importo è notificato alle ditte interessate.

Dalla scadenza dei termini indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 1 e nel quinto e sesto comma dell'art. 2 le somme devono essere versate direttamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ogni dieci giorni anticipatamente. Per quanto non diversamente stabilito si applicano le vigenti disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

Art. 4.

Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558 e nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 14

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, in Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, con effetto dal 25 febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1977, 23 marzo 1977, 14 dicembre 1978, 9 aprile 1979 e 18 giugno 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2564)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1979.

Autorizzazione al comune di Montesarchio a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1968, modificato con il decreto interministeriale 31 agosto 1971, con il quale il comune di Montesarchio, per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, venne autorizzato a contrarre un mutuo di L. 69.175.000 ed ottenne un contributo straordinario annuo di L. 6.699.000, pari al 75 % del rateo di ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione consiliare 23 marzo 1979, n. 16, del comune di Montesarchio;

Vista la decisione con la quale il comitato regionale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 119.176.000 per il completamento dell'edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Montesarchio il nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento del nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Raffaele Cerracchio, in comune di Montesarchio è autorizzato a contrarre un mutuo di L. 119.176.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Montesarchio un contributo nella misura di L. 9.370.000 annue (pari al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni venti.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 e sino all'esercizio 1995.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Montesarchio il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 17 dicembre 1979

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
GARGANI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 5 Giustizia, foglio n. 19

(2119)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Trasformazione della società « Audist - Società in accomandita per azioni di Giuseppe de Liguori, Gianni Bevacqua Lucini, Roberto Poli », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività di revisione, e modificazione della denominazione sociale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1974, con il quale la società « Fided - Società a responsabilità limitata », con sede in Venezia, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1977 relativo alla trasformazione della predetta società in società in accomandita per azioni, alla modifica della denominazione sociale in « Audist - Società in accomandita per azioni di Giuseppe de Liguori, Gianni Bevacqua Lucini, Roberto Poli » ed al trasferimento della sede legale da Venezia a Roma;

Viste le deliberazioni del 9 maggio 1979 e dell'11 settembre 1979, adottate nelle forme di legge, con le quali l'assemblea dei soci ha rispettivamente modificato nuovamente la forma societaria, da società in accomandita per azioni a società per azioni, con conseguente cambiamento della denominazione in « Audist - Società per azioni », ed ha trasferito la sede legale da Roma a Milano;

Viste le relative comunicazioni-istanza del 5 giugno 1979 e del 20 settembre 1979;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta la necessità di procedere alla variazione dei precedenti decreti ministeriali sopra indicati;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con i decreti 14 febbraio 1974 e 18 maggio 1977 alla società « Audist - Società in accomandita per azioni di Giuseppe de Liguori, Gianni Bevacqua Lucini, Roberto Poli », si intende riferita per i motivi indicati nelle premesse alla società « Audist - Società per azioni », con sede in Milano anzichè Roma.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto dalla predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2121)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1980.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego della Sardegna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera della Sardegna;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Vista la nota n. 6370 del 1° dicembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari trasmette la designazione, da parte della regione autonoma della Sardegna, dei propri rappresentanti effettivi e supplenti da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego della Sardegna;

Decreta:

I signori Atzori Villio, Tidu Antonino, Oppi Giorgio e i signori Pintus Franco, Cossu Giuliano e Atzeni Dante sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e membri supplenti della commissione regionale per l'impiego della Sardegna, quali rappresentanti della regione, in sostituzione dei signori Giudice Antonello, De Magistris Paolo e Segundu Andrea e dei signori Manca Aldo, Guaita Giuseppe e Frongia Sergio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2092)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Istituzione della sezione doganale di Acireale dipendente dalla dogana di Catania, funzionante dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e di 3ª categoria;

Vista la richiesta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catania in data 4 novembre 1978, intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale in Acireale;

Considerato che il terzo comma dell'art. 7 del summenzionato testo unico delle leggi doganali stabilisce che possono essere istituite « sezioni doganali destinate a funzionare soltanto in determinati giorni della settimana o del mese ovvero in determinati periodi dell'anno »;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Acireale una sezione doganale funzionante dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita la sezione doganale di Acireale dipendente dalla dogana di Catania, funzionante dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le facoltà della predetta sezione doganale saranno stabilite dal capo della competente circoscrizione doganale.

Si osserva la disposizione di cui all'ultimo comma del citato art. 9 del testo unico predetto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(1945)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento della borsa di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961, col quale è stata istituita la borsa merci di Perugia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Perugia, approvato con decreto ministeriale 27 maggio 1963;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, formulata con deliberazione n. 745 del 30 novembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Perugia per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Damiani dott. Adriano;
2) Neri dott. Ettore;
3) Giardini cav. Pasquale;
4) Fagioli Marco;
5) Ceccarani Dante.

Membri supplenti:

1) Luigetti Renato;
2) Roccatelli rag. Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2048)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e, in particolare l'art. 7, che prevede la nomina, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, del consiglio di amministrazione dell'Istituto, composto da ventisei membri, oltre che dal presidente dell'Istituto stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1979, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1979-83;

Considerato che il dott. Vittorio Barattieri, già dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è passato ad altra amministrazione;

Ritenuta la necessità di sostituire detto rappresentante del Ministero del commercio con l'estero in seno al succitato consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il dott. Filippo D'Agostino, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Vittorio Barattieri, passato ad altra amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1980

Il Ministro: STAMMATI

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1980.

Trasferimento di debiti dalla fondazione « Emanuele Paternò », in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione, che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957 e 21 dicembre 1974, con i quali l'Ente economico della pastorizia e la fondazione « Emanuele Paternò » sono stati rispettivamente assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della fondazione « Emanuele Paternò » è necessario trasferire il debito in contestazione verso lo studio Barzanò e Zanardo - atto di citazione 26 ottobre 1977, tribunale di Roma per un importo valutato in L. 28.000.000;

Atteso che la fondazione « Emanuele Paternò », in liquidazione, ha effettuato ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento dell'importo preindicato su conto corrente infruttifero speciale acceso presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Il sopraelencato debito in contestazione della fondazione « Emanuele Paternò », in liquidazione, ammontante a L. 28.000.000 (lire ventottomilioni), è trasferito all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 20 febbraio 1980

(2117) *Il Ministro*: PANDOLFI

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'Impresa filatura di Sondrio S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Viste le direttive CIPE in data 29 febbraio 1972;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228;

Vista la legge 24 maggio 1976, n. 350, di conversione del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 1376 del 18 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1978, registro n. 12, foglio n. 14, con il quale è stato approvato il piano di ristrutturazione aziendale presentato dall'impresa Filatura di Sondrio S.p.a., con sede in Sondrio;

Visto il decreto ministeriale n. 1627 del 2 settembre 1978, col quale è stato concesso il trattamento previsto dall'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e sue modifiche ed integrazioni;

Vista l'istanza con la quale l'impresa suddetta richiede il trattamento straordinario di integrazione sala-

riale dal 7 luglio 1975 in favore di alcuni dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto a causa dell'attuazione del piano di ristrutturazione;

Visto l'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Considerata pertanto la necessità di integrare i citati decreti ministeriali n. 1376 e n. 1627;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 1376 del 18 gennaio 1978, indicato in premessa, ha efficacia anche ai fini della applicazione dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 1376 integrato dal decreto ministeriale n. 1627 e dal presente provvedimento è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste dalla legge stessa e sue modifiche ed integrazioni.

Il trattamento previsto decorre dal 7 luglio 1975 ed avrà la durata di nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(2503)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3062/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe).

Pubblicato nel n. L 346 *del* 31 *dicembre* 1979.

8/C)

Regolamento (CEE) n. 3063/79 della commissione, del 17 dicembre 1979, riguardante l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3059/78 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

Pubblicato nel n. L 347 *del* 31 *dicembre* 1979.

(329/C)

Regolamento (CEE) n. 3064/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, concernente l'applicazione delle decisioni n. 1/79 e n. 2/79 della commissione mista CEE-Austria - transito comunitario, che modificano le appendici II e II *A* dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3065/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, concernente l'applicazione delle decisioni n. 1/79 e n. 2/79 della commissione mista CEE-Svizzera - transito comunitario, che modificano le appendici II e II *A* dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

Regolamento (CEE) n. 3066/79 del Consiglio, del 28 dicembre 1979, relativo alla conclusione del protocollo complementare all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese.

Informazione concernente la data di entrata in vigore del protocollo complementare con la Repubblica portoghese.

Pubblicati nel n. L 348 *del* 31 *dicembre* 1979.

(330/C)

Regolamento (CEE) n. 3067/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3068/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che deroga, a favore dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del sud-est, agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 3067/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3069/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che deroga, a favore dei Paesi del mercato comune dell'America centrale, agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 3067/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3070/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che deroga, a favore dei Paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (gruppo andino), agli articoli 1, 6 e 13 del regolamento (CEE) n. 3067/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei Paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 349 *del* 31 *dicembre* 1979.

(331/C)

Regolamento (CEE) n. 3071/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Guatemala sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 3072/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Indonesia sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 3073/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica peruviana sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 3074/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Singapore sul commercio dei tessili.

Pubblicati nel n. L 350 *del* 31 *dicembre* 1979.

(332/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 12 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	839,80	839,80	839,80	839,80	839,75	838,40	839,70	839,80	839,80	839,80
Dollaro canadese	721,20	721,20	721 —	721,20	721,15	723,55	721,30	721,20	721,20	721,20
Marco germanico	465,73	465,73	466,10	465,73	465,80	464,20	465,80	465,73	465,73	463,70
Fiorino olandese	423,15	423,15	423,50	423,15	423,24	423,10	423,25	423,15	423,15	423,15
Franco belga	28,644	28,644	28,67	28,644	28,64	28,50	28,655	28,644	28,644	28,65
Franco francese	198,87	198,87	198,90	198,87	198,83	198,55	198,87	198,87	198,87	198,85
Lira sterlina	1878,60	1878,60	1877 —	1878,60	1876,55	1860 —	1878,05	1878,60	1828,60	1878,60
Lira irlandese	1718 —	1718 —	1719 —	1718 —	1720 —	—	1718 —	1718 —	1718 —	—
Corona danese	149,12	149,12	149,30	149,12	149 —	148,75	149,135	149,12	149,12	149,10
Corona norvegese	168,33	168,33	168,40	168,33	168,30	166,80	168,25	168,33	168,33	168,30
Corona svedese	196,32	196,32	196,35	196,32	196,23	195,75	196,27	196,32	196,32	196,30
Franco svizzero	486,45	486,45	486,50	487,45	486,40	485,15	486,56	486,45	486,45	486,45
Scellino austriaco	65,089	65,089	65,08	65,089	65,07	64,85	65,11	65,089	65,089	65 —
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,17	17,10	17,20	17,15	17,20	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	12,423	12,423	12,44	12,423	12,41	12,45	12,422	12,423	12,423	12,42
Yen giapponese	3,407	3,407	3,41	3,407	3,402	3,85	3,407	3,407	3,407	3,40

Media dei titoli del 12 marzo 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	64,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,425
» 5,50 % » » 1968-83	84,575
» 5,50 % » » 1969-84	81,450
» 6 % » » 1970-85	78,525
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,500
» » » » 1- 8-1978/80	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,250
» » » » 1- 3-1979/81	98 —
» » » » 1- 7-1979/81	98,100
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
» » » » 1- 7-1979/82	97,125
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,825
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,625
» » » 12 % 1- 4-1982	96,650
» » » 12 % 1-10-1983	94,475
» » » 12 % 1- 1-1984	95,525
» » » 12 % 1- 4-1984	94,475
» » » 12 % 1-10-1987	94,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	839,75
Dollaro canadese	721,25
Marco germanico	465,765
Fiorino olandese	423,20
Franco belga	28,649
Franco francese	198,87
Lira sterlina	1878,325
Lira irlandese	1718 —
Corona danese	149,127
Corona norvegese	168,29
Corona svedese	196,295
Franco svizzero	486,505
Scellino austriaco	65,099
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	12,422
Yen giapponese	3,407

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della lingua francese presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di storia della lingua francese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2510)

Vacanza della cattedra di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di clinica odontoiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2511)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Riola Sardo e Orosei

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Enna, nato a Riola Sardo (Oristano) il 30 ottobre 1928, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riola Sardo (Oristano).

Il sig. Francesco Lupino, nato a Orosei (Nuoro) il 14 dicembre 1918, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orosei (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Governatore: CIAMPI

(2389)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 26 febbraio 1980, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno (Napoli), in amministrazione straordinaria, il dott. Vincenzo Cesaro è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2390)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Montorfano e Virgilio

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 10 marzo 1977, n. 9350: comune di Montorfano (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 aprile 1975, n. 31, relativa alla variante ex art. 43 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51);

deliberazione 22 gennaio 1980, n. 28906: comune di Virgilio (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 gennaio 1979, n. 27).

(2577)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Carpaneto Piacentino, S. Agata sul Santerno, Casalecchio di Reno, Monzuno, Novellara, S. Polo d'Enza, S. Giorgio Piacentino, S. Lazzaro di Savena ed Imola.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 31 dicembre 1979, n. 4680 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1094/933 nella seduta del 13 febbraio 1980): comune di Carpaneto Piacentino (Piacenza) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 31 luglio 1978, n. 196 e 28 maggio 1979, n. 88);

deliberazione 31 dicembre 1979, n. 4681 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1095/934 nella seduta del 13 febbraio 1980): comune di S. Agata sul Santerno (Ravenna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 7 luglio 1978, n. 97);

deliberazione 31 dicembre 1979, n. 4682 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1096/935 nella seduta del 13 febbraio 1980): comune di Casalecchio di Reno (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 maggio 1978, n. 102);

deliberazione 31 dicembre 1979, n. 4684 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1098/882 nella seduta del 13 febbraio 1980): comune di Monzuno (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 19 maggio 1978, n. 46);

deliberazione 31 dicembre 1979, n. 4686 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1099/883 nella seduta del 13 febbraio 1980): comune di Novellara (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 15 giugno 1977, n. 65 e 27 luglio 1977, n. 83);

deliberazione 31 dicembre 1979, n. 4687 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1100/937 nella seduta del 13 febbraio 1980): comune di S. Polo d'Enza (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 5 luglio 1978, n. 61);

deliberazione 21 gennaio 1980, n. 54 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1182/903 nella seduta del 13 febbraio 1980): comune di S. Giorgio Piacentino (Piacenza) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 21 ottobre 1977, n. 52);

deliberazione 21 gennaio 1980, n. 56 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1184/1051 nella seduta del 14 febbraio 1980): comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 giugno 1978, n. 51);

deliberazione 21 gennaio 1980, n. 58 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1186/1053 nella seduta del 14 febbraio 1980): comune di Imola (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 aprile 1978, n. 183).

(2465)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico n. 3/1957;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, modificativa del predetto testo unico n. 3/1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero delle partecipazioni statali e della relativa struttura;

Considerato che durante l'anno 1978 si è reso vacante un posto nel ruolo organico del personale della carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 366, mediante il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa di questa amministrazione;

Visto il parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuta la necessità di indire il concorso per il conferimento di un posto di consigliere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dai concorsi, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - Divisione XVII, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero delle partecipazioni statali entro il termine perentorio di trenta giorni, che iniziano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. In ogni caso l'autentica può essere fatta dal funzionario autorizzato.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile di cui sopra, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale, sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dello art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

Parte prima:

1) diritto civile e/o commerciale;
2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Parte seconda:

1) economia politica;
2) politica economica e finanziaria:
3) tecnica industriale.

Colloquio:

1) materie oggetto delle prove scritte, e inoltre:
2) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche, statistica applicata, con particolare riguardo alle statistiche economiche);
3) attribuzioni ed organizzazione del Ministero delle partecipazioni statali;
4) contabilità di Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 1 e 2 luglio 1980 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno, Roma.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguono la ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento previsto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o in copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei documenti ai fini della preferenza o precedenza, è di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine stabilito dal comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - Divisione XVII.

I candidati possono avvalersi dei titoli anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - Divisione XVII, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti si tiene conto prima del titolo che dà titolo ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, saranno invitati, pena la decadenza dalla nomina, a presentare al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'orgnizzazione amministrativa - Divisione XVII, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta da bollo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) il diploma originale di laurea, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che hanno superato il 35° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero *certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;*

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella (allegato *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova alla qualifica di consigliere.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle indennità previste dalle vigenti disposizioni, salve in ogni caso le successive variazioni legislative.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano da questa o da altra amministrazione, e che rivestono una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tale caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1979

Il Ministro: LOMBARDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1980
Registro n. 9 Partecipazioni statali, foglio n. 365

Schema di domanda
(su carta legale)

Al Ministero delle partecipazioni statali - Direzione generale per gli affari generali e l'organizzazione amministrativa - Divisione XVII - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nato a . . . . (provincia di . . . . . .), il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . . . n. . . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1979, n. 15705, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 15 marzo 1980.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché . . . . (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso . . . . . nell'anno accademico . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, . .

Firma . . . .
(La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco e da un funzionario dell'amministrazione. Per i dipendenti statali e per coloro che si trovano alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Indirizzo al quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . . . . . .
. . . .
(indicare il numero di codice di avviamento postale

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(2334)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per *titoli, ad un posto di operaio comune* « guardiano » nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a mettere a concorso tre posti di operaio comune;
Ritenuta la necessità di utilizazre uno dei posti disponibili per l'assunzione di un operaio comune « guardiano »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di operaio comune « guardiano » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il vincitore del concorso, al quale possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, verrà assegnato ad uno degli uffici aventi sede nella regione Sardegna (Cagliari, Alghero ed Olbia) con l'obbligo di permanervi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e ne siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire al *Ministero dei trasporti - Direzione generale* dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i precedenti penali pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) di essere in possesso della licenza di scuola elementare;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

I candidati dovranno, inoltre, indicare l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione o nelle quali non sia stata indicata la qualifica professionale per la quale si intende concorrere.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili, da presentare in originale o copia autenticata, sono i seguenti:

1) certificati di servizio, di ruolo o non di ruolo, prestato come operaio guardiano ovvero commesso, o qualifiche equiparate presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risulti la durata dei servizi stessi;

2) certificati di servizio quale guardiano o qualifiche di mestiere affini presso società, ditte o aziende private da cui risulti la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) attestati di idoneità conseguite in pubblici concorsi a posti di operaio guardiano ovvero di commesso, o qualifiche equiparate, rilasciati dalle amministrazioni competenti;

4) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei corpi di vigilanza in genere da cui risultino la durata dei servizi stessi;

5) diploma di scuola media inferiore;

6) patente di guida almeno di categoria « C ».

Non saranno presi in considerazione titoli che non abbiano attinenza con la qualifica di mestiere per cui si concorre o che non contengano tutte le indicazioni richieste ovvero presentati in copie non autenticate.

Non è ammessa in nessun caso la presentazione o l'invio di titoli dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre il vincitore saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Il candidato risultato vincitore dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

Il candidato già in servizio nell'amministrazione dello Stato quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto 5).

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, o in servizio di polizia, quale appartenente al Corpo guardie di pubblica sicurezza, è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6). In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il vincitore al fine di accertare se risulti fisicamente idoneo al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato potrà essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Sarà, in ogni caso, dichiarato non idoneo il candidato che, per le condizioni di salute o per precedenti morbosi, potrebbe trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetto ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio comune « guardiano » in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esentato dal periodo di prova l'operaio che l'abbia già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1980
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 375

ALLEGATO A

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente a in via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio comune « guardiano » in prova nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tale fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . il . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . presso . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma (3)

. . . .

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . al . presso . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . . .

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(2258)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di contabile nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette avranno luogo in Roma, nei giorni 20 e 21 giugno 1980, alle ore otto, presso i seguenti locali:

palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A-B-C-D-E-F;

palazzo dei congressi - E.U.R., piazzale Kennedy, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.

(2580)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a trentanove posti di segretario principale nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a trentanove posti di segretario principale in prova nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1978, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 192, avranno luogo nei giorni 2 e 3 giugno 1980, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, aula « C », via G. Induno, 4, Roma.

(2519)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per esami, a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo).

Il bando del concorso pubblico, per esami, a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 67 dell'8 marzo 1980.

I posti a concorso, tra i quali non è compreso quello relativo ai ruoli locali della provincia di Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono ripartiti tra varie unità funzionali.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola unità funzionale.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande oltreché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, dell'attestato di licenza elementare.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II e scadrà il 17 aprile 1980.

(2605)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per esami, a cento posti di collaboratore (ruolo amministrativo).

Il bando del concorso pubblico, per esami, a cento posti di collaboratore (ruolo amministrativo), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 67 dell'8 marzo 1980.

I posti a concorso, tra i quali non è compreso quello relativo ai ruoli locali della provincia di Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono ripartiti tra due gruppi di regioni.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad un solo gruppo di regioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltreché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche, o in scienze economiche bancarie o in scienze economico-marittime o in scienze diplomatiche e consolari o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche o in scienze sociali e sindacali o in scienze politiche ed amministrative o in scienze coloniali ovvero in sociologa, conseguite presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II e scadrà il 17 aprile 1980.

(2604)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per esami, a centouno posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario).

Il bando del concorso pubblico, per esami, a centouno posti per la prima qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 67 dell'8 marzo 1980.

I posti a concorso, tra i quali non è compreso quello relativo ai ruoli locali della provincia di Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono ripartiti tra varie unità funzionali.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola unità funzionale.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande oltreché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di laurea in medicina e chirurgia nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II e scadrà il 7 maggio 1980.

(2606)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per esami, a ottantasei posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario).

Il bando del concorso pubblico, per esami, a ottantasei posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 67 dell'8 marzo 1980.

I posti a concorso, tra i quali non è compreso quello relativo ai ruoli locali della provincia di Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono ripartiti tra varie regioni.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande oltreché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'albo professionale conseguito in un istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione di infermiere.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II e scadrà il 17 aprile 1980.

(2607)

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico).

Il bando del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico), indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 67 dell'8 marzo 1980.

I posti a concorso, tra i quali non è compreso quello relativo ai ruoli locali della provincia di Bolzano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono ripartiti tra le unità funzionali site nei capoluoghi di alcune regioni.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande oltreché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di perito industriale elettrotecnico conseguito in un istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II e scadrà il 17 aprile 1980.

(2608)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Familiari Massimo, nato a Reggio Calabria il 6 marzo 1944 . . . . punti 100 su 100
2) Laveneziana Domenico, nato ad Ostuni l'8 gennaio 1938 . . . . » 100 »
3) Muratore Beniamino, nato a Leonforte il 15 dicembre 1937 . . . . . . » 100 »
4) Rigoli Milena, nata a Padova il 21 luglio 1942 . . . . » 100 »
5) Sperati Giuseppe, nato a Roma il 27 gennaio 1941 . . . . » 100 »
6) Bartolini Paolo, nato a Gavorrano il 1° aprile 1944 . . . . » 98 »
7) Albano Bernardo, nato a Bivona l'8 maggio 1940 . . . . » 96 »
8) De Vivo Paolo, nato a Napoli il 14 gennaio 1942 . . . . » 96 »
9) Spimpolo Anna Maria, nata a Zugliano il 21 agosto 1939 . . . . . . » 96 »
10) Cossu Francesco, nato a Paola il 1° agosto 1942 . . . . » 95 »
11) De Luca Pier Francesco, nato a Macerata il 21 giugno 1938 . . . . . . » 95 »
12) Libutti Michele, nato a Rionero in Vulture il 9 maggio 1942 . . . . . » 95 »
13) De Bernardinis Gian Benedetto, nato a Terni i 15 luglio 1941 . . . . . » 94 »
14) Ledinek Maddalena, nata a Maribor (Jugoslavia) il 5 maggio 1941 . . . . . » 94 »
15) Pissagroia Cosimo, nato a Senigallia il 28 ottobre 1943 . . . . . . » 94 »
16) Romitti Mario, nato a Riva di Suzzara il 25 agosto 1940 . . . . . . » 94 »
17) Biondolillo Gaetano, nato a Sciacca il 4 marzo 1943 . . . . » 93 »
18) Cruciani Franco, nato a Cagliari il 24 luglio 1938 . . . . » 93 »
19) Giaccaglia Giorgio, nato a Verona il 19 agosto 1941 . . . . » 93 »
20) Romano Tommaso, nato a Casoria il 2 aprile 1940 . . . . » 93 »
21) Gervasoni Gian Pietro, nato a Brescia il 2 giugno 1933 . . . . . . » 92 »
22) Monasta Gregorio, nato a Firenze il 7 novembre 1938 . . . . . . » 92 »
23) Alvaro Fortunato, nato a Laureana di Borrello il 28 ottobre 1939 . . . . . » 91 »
24) Di Pasquale Umberto, nato ad Avola il 5 gennaio 1944 . . . . » 91 »
25) Grillo Ardea Rosa, nata a Recco il 17 gennaio 1942 . . . . » 91 »
26) Occhio Chiuso Luigi Antonio, nato a Foggia il 29 maggio 1943 . . . . . » 91 »
27) Cuozzo Vincenzo, nato a Fagnano Castello il 18 giugno 1940 . . . . . » 90 »
28) Di Marco Maria Grazia, nata a Lonato il 29 marzo 1944 . . . . . . » 90 »

29) Granzotto Luciano, nato a Monterotondo il 6 febbraio 1936 . . . . . . punti 90 su 100
30) Pietropaoli Paolo, nato a Roma il 12 novembre 1941 . . . . » 90 »
31) Vasapollo Salvatore, nato a Cutro l'8 marzo 1939 . . . . » 90 »
32) Vegna Anna Maria, nata a Palermo l'11 agosto 1944 . . . . » 90 »
33) D'Andrea Giorgio, nato a Terracina il 15 ottobre 1934 . . . . » 89 »
34) Deledda Sandro Ignazio, nato a Posada il 29 marzo 1944 . . . . . . » 89 »
35) Girotto Tiziano, nato a Vighizzolo d'Este il 15 settembre 1940 . . . . . . » 89 »
36) Santagostino Giuliano, nato a Pontremoli il 15 marzo 1943 . . . . » 89 »
37) Venuti Francesco Saverio, nato a Piazza Armerina il 9 giugno 1944 . . . . » 89 »
38) Cirina Angelo, nato a Senorbi il 18 gennaio 1938 . . . . » 88 »
39) Coluccia Renato, nato a Lecce il 7 marzo 1943 . . . . » 88 »
40) Frangella Michele, nato a Fiumefreddo Bruzio il 1° gennaio 1938 . . . . . » 88 »
41) Grosso Ezio, nato a Ivrea il 25 marzo 1943 » 88 »
42) Migliari Mario, nato a Sassari il 4 agosto 1944 . . . . » 88 »
43) Palù Mariangela, nata a Pordenone l'11 luglio 1943 . . . . » 88 »
44) Sanzone Francesco, nato a Partinico il 5 maggio 1927 . . . . » 88 »
45) Scaroni Maria Teresa, nata a Brescia il 14 maggio 1943 . . . . » 88 »
46) Loiacolo Angelo, nato a S. Ferdinando il 14 novembre 1940 . . . . » 87 »
47) De Berardinis Emidio, nato a Sant'Omero il 18 luglio 1938 . . . . » 86 »
48) Memè Emanuele, nato a Jesi l'8 ottobre 1940 . . . . » 86 »
49) Gamberini Walter, nato a S. Agata Bolognese il 4 ottobre 1943 . . . . . . » 85 »
50) Pistolese Giuseppe, nato a Napoli il 18 ottobre 1938 . . . . » 85 »
51) Boezio Antonio, nato a Tito il 20 ottobre 1942 . . . . » 84 »
52) Riela Andrea, nato a S. Giuseppe Ioto il 4 aprile 1943 . . . . » 84 »
53) Severino Alberto, nato a Cagliari il 14 febbraio 1937 . . . . » 84 »
54) Tjia Hok Siong, nato a Padang (Indonesia) il 5 marzo 1932 . . . . » 84 »
55) Bertini Michele, nato a Rimini il 13 giugno 1939 . . . . » 83 »
56) De Ritis Giancarlo, nato a Roma l'11 agosto 1933 . . . . » 83 »
57) Greco Giancarlo, nato a Bologna il 9 dicembre 1934 . . . . » 83 »
58) Nisticò Giovanni, nato a Cardinale il 12 novembre 1940 . . . . » 83 »
59) Pagnoni Brunella, nata ad Urbino il 27 novembre 1942 . . . . » 83 »
60) Tinti Silvana, nata a Bologna il 28 maggio 1938 . . . . » 83 »
61) Curto Valerio, nato a Torino l'8 giugno 1941 » 82 »
62) Focardi Milena, nata a Firenze il 13 giugno 1928 . . . . » 82 »
63) Minieri Salvatore, nato a Napoli il 19 agosto 1939 . . . . » 82 »
64) Pignatelli Maria Giuseppina, nata a Cosenza il 10 novembre 1943 . . . . . » 82 »
65) Tufano Rosalba, nata a Saviano il 14 ottobre 1944 . . . . » 82 »
66) Casigliani Rinaldo, nato a Cameri il 23 ottobre 1941 . . . . » 81 »
67) Di Noto Maria, nata a Lentini il 28 maggio 1940 . . . . » 81 »
68) Dore Gianfranco, nato a Curon Venosta il 20 settembre 1940 . . . . . . » 81 »
69) Fezza Eugenio, nato a Pagani il 28 agosto 1941 . . . . » 81 »
70) Pascucci Tullio, nato a Napoli il 1° gennaio 1937 . . . . » 81 »
71) Arcuri Edoardo, nato a Melito Porto Salvo il 1° luglio 1942 . . . . punti 80 su 100
72) Avallone Antonio, nato a Vietri sul Mare il 3 settembre 1936 . . . . . . » 80 »
73) Calculli Emanuele, nato a Matera l'8 agosto 1942 . . . . » 80 »
74) Lipparini Nelio, nato a Bologna il 14 settembre 1940 . . . . » 80 »
75) Longo Fernando, nato a S. Bartolomeo in Galdo il 16 giugno 1942 . . . . . » 80 »
76) Mazzaferro Giovanni, nato a Napoli il 23 giugno 1937 . . . . » 80 »
77) Minafra Rocco, nato a Ruvo di Puglia il 14 luglio 1938 . . . . » 80 »
78) Paone Antonio, nato a Frattamaggiore il 16 maggio 1929 . . . . » 80 »
79) Satta Bruno, nato ad Olbia l'11 gennaio 1940 . . . . » 80 »
80) Tripoli Paolo, nato a Palermo il 28 aprile 1944 . . . . » 80 »
81) Carrara Piergiorgio, nato a Trieste il 12 marzo 1940 . . . . » 79 »
82) Lucchese Francesco Paolo, nato ad Alcamo l'11 aprile 1938 . . . . . . » 79 »
83) Molinari Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia il 28 febbraio 1941 . . . . » 79 »
84) Rubechi Clemente, nato a Caprese Michelangelo il 15 aprile 1927 . . . . . » 79 »
85) De Simone Teresa, nata a Castellammare di Stabia il 28 ottobre 1939 . . . . » 78 »
86) Fedrazzoni Umberto, nato a Sermide il 30 novembre 1941 . . . . » 78 »
87) Ferraioli Raffaele, nato a S. Egidio M.A. il 15 ottobre 1938 . . . . » 78 »
88) Tripepi Antonio, nato a Reggio Calabria il 19 giugno 1932 . . . . » 78 »
89) Caminiti Giovanni, nato a Siracusa il 25 maggio 1936 . . . . » 77 »
90) Dell'Aversano Francesco, nato a Salerno il 20 giugno 1938 . . . . » 77 »
91) Grube Augusto, nato a Torino il 2 dicembre 1941 . . . . » 77 »
92) Loreto Michele, nato a Catania il 9 giugno 1943 . . . . » 77 »
93) Moschella Carmelo, nato a Montebello Ionico il 12 luglio 1936 . . . . . . » 77 »
94) Scaglione Gian Claudio, nato a Modena il 29 maggio 1943 . . . . » 77 »
95) Spina Giuseppe, nato a Napoli il 26 gennaio 1940 . . . . » 77 »
96) Brandinelli Enzo, nato a Sansepolcro il 12 luglio 1943 . . . . » 76 »
97) Brigadeci Giacomo, nato a Gela il 24 febbraio 1940 . . . . » 76 »
98) Castellani Laura, nata a Roma il 9 maggio 1938 . . . . » 76 »
99) Garino Lauro, nato a Sassello il 28 aprile 1939 . . . . » 76 »
100) Lotti Giangaleazzo, nato a Stroncone il 27 novembre 1931 . . . . » 76 »
101) Bondi Nazareno, nato a Perugia il 13 settembre 1937 . . . . » 75 »
102) Franco Federigo Giovanni, nato a Fagnano Castello il 23 giugno 1939 . . . . . » 75 »
103) Gallo Michele, nato a Sarno il 20 ottobre 1930 . . . . » 75 »
104) Tecchio Gianni Claudio, nato a Valdagno il 20 settembre 1943 . . . . . . » 75 »
105) Tessero Dante, nato a Roma il 27 dicembre 1941 . . . . » 75 »
106) Lanna Francesco, nato a L'Aquila il 1° gennaio 1943 . . . . » 74 »
107) Ruffinengo Vittorio, nato a Confienza il 22 novembre 1943 . . . . . . » 74 »
108) Ventrice Anna Maria, nata a Caserta il 1° marzo 1935 . . . . » 74 »
109) Boselli Aura, nata a Torino il 29 gennaio 1940 . . . . » 73 »
110) Oderio Andrea, nato a Roma il 29 agosto 1935 . . . . » 73 »

111) Valenti Antonino, nato a Palermo il 24 aprile 1939 . punti 73 su 100
112) De Fuortes Roberto, nato a Napoli il 28 luglio 1939 » 72 »
113) Maccario Ina, nata a Sanremo il 7 novbre 1937 » 72 »
114) Palazzo Gesualdo, nato a Caltagirone il 20 ottobre 1943 . » 72 »
115) Battista Raffaele Francesco, nato a Roma il 5 gennaio 1942 » 70 »
116) Giuffrè Francesco, nato a Termini Imerese il 29 luglio 1942 » 70 »
117) Panella Antonino, nato a Reggio Calabria il 23 settembre 1938 » 70 »
118) Tupputi Michele, nato a Barletta il 3 gennaio 1939 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2264)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale a primario di ematologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Lambertenghi Deliliers Giorgio, nato a Milano il 19 aprile 1940 . punti 100 su 100
2) Vasone Rosantonietta, nata a Frugarolo il 16 novembre 1936 » 96 »
3) Carnevali Claudio, nato ad Asmara il 17 maggio 1939 . » 94 »
4) Galloro Francesco, nato a Cervinara il 12 luglio 1942 . » 90 »
5) Cetto Gianluigi, nato a Verona il 19 gennaio 1943 . » 84 »
6) Canevari Angelo, nato a Milano il 15 agosto 1941 . » 82 »
7) D'Ambrosio Cesare Maria, nato ad Albino il 20 maggio 1938 . » 82 »
8) De Rossi Giulio, nato a Bellano il 7 luglio 1944 . » 80 »
9) Salvaneschi Laura, nata a Broni il 1° novembre 1943 . » 80 »
10) Spadaccenta Fabrizio, nato a Napoli il 29 agosto 1939 . » 79 »
11) Zanella Alberto, nato a Milano l'11 dicembre 1942 . » 79 »
12) Chisesi Teodoro, nato a Messina il 16 ottobre 1943 . . . » 77 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1414)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Luigi Giannico ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni di ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Polizzi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 12 settembre 1979, in sostituzione del prof. Luigi Giannico, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 8

(1713)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Carmelo Ragusa ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perché in quella data trovasi in congedo ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Viola, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 6 luglio 1979, in sostituzione del dott. Carmelo Ragusa, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 230

(1715)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Francesco Romanelli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Salvatore Veneziano, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 12 settembre 1979, in sostituzione del dott. Francesco Romanelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 7

(1714)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che la dott.ssa Orietta Mancini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta perché in quella data trovasi in congedo straordinario per maternità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Renato Maini, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia che si terrà a Roma il giorno 12 luglio 1979, in sostituzione della dott.ssa Orietta Mancini, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 231

(1716)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Gianmatteo Losapio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Corrado Cantalupo, primario dell'ente ospedaliero di Piedimonte Matese è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 21 novembre 1979, in sostituzione del prof. Gianmatteo Losapio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 88

(1685)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1979, registro n. 5 Sanità, foglio n. 332;

Considerato che la dott.ssa Franca Bolognini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi professionali e familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Di Pierro, direttore di farmacia dell'ente ospedaliero di Taranto, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore di farmacia che si terrà a Roma il giorno 6 dicembre 1979, in sostituzione della dott.ssa Franca Bolognini, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 289

(1686)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(915/S)

OSPEDALE « BEATO ANGELO » DI ACRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acri (Cosenza).

(916/S)

OSPEDALE « C. ONDOLI » DI ANGERA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(907/S)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(908/S)

OSPEDALE « BEATO UMBERTO III DI SAVOIA » DI AVIGLIANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(917/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(918/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista presso la farmacia di questo ente che fa anche servizio al pubblico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(919/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del gabinetto di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del gabinetto di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(920/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(906/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(922/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(958/S)

OSPEDALE CIVILE DI CATTOLICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cattolica (Forlì).

(910/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ALTAMURA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto e tre posti di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di aiuto otorino;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Altamura (Bari).

(912/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione, di cui uno riservato al gruppo linguistico italiano ed uno al gruppo linguistico tedesco.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo « A »), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(909/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecchio Maggiore (Vicenza).

(914/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1979, n. **67.**

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 27 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Umbria, di Perugia e Terni, con efficacia per l'anno 1979 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Fino a quando non sia disposto diversamente, sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 27 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 19 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *novembre* 1979 (*atto n.* 1402) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *dicembre* 1979.

(499)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **68.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 28 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il primo trimestre 1980, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno ed il pagamento delle spese, sulla base del progetto di bilancio per l'anno finanziario 1980 presentato al consiglio regionale, limitatamente, per quanto concerne la spesa, ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo per ogni mese del trimestre suddetto.

Nel caso di spese obbligatorie, tassativamente regolate da legge e non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, la gestione dei relativi capitoli di spesa è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente comma.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 13 *dicembre* 1979 (*atto n.* 1423) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *dicembre* 1979.

(500)

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **69.**

Costituzione dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino ed ampliamento del territorio delle aziende di Gubbio, di Spoleto e del Ternano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **1** *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino con sede in Amelia comprendente i territori dei comuni di Amelia, Guardea, Montecastrilli, Alviano, Lugnano in Teverina, Attigliano, Giove, Penna in Teverina e Avigliano, in conformità alle disposizioni di cui alle leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 3 novembre 1978, n. 64.

Art. 2.

I soggetti cui compete la designazione dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, ai sensi degli articoli 4 e 9 della legge regionale del 17 gennaio 1974, n. 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge comunicano i nominativi al presidente della giunta regionale.

Il consiglio di amministrazione si riunisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su convocazione del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

L'azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Ternano, con sede in Terni, comprende oltre al territorio di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 ed al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13, anche il territorio dei comuni di Otricoli e Calvi dell'Umbria.

Art. 4.

L'azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo di Gubbio, con sede in Gubbio, comprende, oltre al territorio dei comuni di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13, anche il territorio del comune di Costacciaro.

Art. 5.

L'azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo di Spoleto, con sede in Spoleto, comprende, oltre al territorio dei comuni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13, anche il territorio del comune di Castel Ritaldi.

Art. 6.

I consigli di amministrazione delle aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo del Ternano, di Gubbio e di Spoleto, sono integrati, rispettivamente, con i rappresentanti dei comuni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del numero fissato alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

I comuni provvedono alla designazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 26 novembre 1979 (atto n. 1399) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1979.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **70**.

Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione di quanto disposto dagli articoli 52 e 54, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione di quanto prescritto al punto 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1978 ed al punto 1 del decreto del presidente della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 841, la giunta regionale predispone il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti in collaborazione con l'ANCI e con le categorie interessate.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di società e/o enti specializzati nel settore.

Il piano è approvato dal consiglio regionale.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di L. 50.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, con imputazione al cap. 5710, di nuova istituzione, denominato: « Spese per la formazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti ».

All'onere suddetto si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 (elenco n. 2 allegato al bilancio 1979, numero d'ordine 5).

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1979 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza lire	Cassa lire
In aumento:	—	—
Cap. 5710 (tit. I - sez. 10 - Rubr. 49 - cat. 4 - tipo 1.1 - sett. 22)	50.000.000	50.000.000
In diminuzione:	—	—
Cap. 6120	50.000.000	30.000.000
Cap. 6140	—	20.000.000
Totale . . .	50.000.000	50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 novembre 1979 (atto n. 1400) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1979.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **71**.

Organi delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: istituzione del comitato esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, è sostituito dal seguente:

« *Organi dell'azienda.* — Sono organi dell'azienda:

a) il presidente;
b) il comitato esecutivo;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori ».

Art. 2.

Dopo l'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Art. 7-bis - Composizione del comitato esecutivo e sua elezione.* — Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, membro di diritto, che lo presiede e da sei componenti a scelta del consiglio di amministrazione, eletti dal consiglio stesso nel proprio seno con voto limitato a quattro ».

« *Art. 7-ter - Durata in carica.* — Il comitato esecutivo dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e decade con esso.

Il comitato esecutivo ed il suo presidente rimangono comunque in carica sino alla loro sostituzione ».

« *Art. 7-quater - Attribuzioni.* — Spetta al comitato esecutivo:

a) dare esecuzione ai provvedimenti del consiglio;

b) predisporre annualmente il programma di attività, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

c) assistere il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

d) esercitare le attività di ordinaria amministrazione;

e) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti in materia contrattuale e patrimoniale e quelli relativi alle liti attive e passive, da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione in occasione della sua prima riunione.

Il comitato, nell'esercizio delle proprie competenze, può approvare deliberazioni purché non comportino una spesa superiore a 500.000 lire ciascuna ».

« *Art. 7-quinquies - Funzionamento.* — Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente in sessione ordinaria ogni mese, in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei componenti.

Il comitato esecutivo delibera a maggioranza con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, è sostituito dal seguente:

« *Attribuzioni del presidente.* — Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e dal comitato stesso.

Il presidente può affidare a ciascun componente del comitato specifici compiti e nomina uno dei componenti affinché, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisca in tutte le sue attribuzioni ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *novembre* 1979 *(atto n.* 1401) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *dicembre* 1979.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 72.

Disciplina dell'iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'iscrizione del personale addetto ai presidi, servizi delle unità sanitarie locali, nel ruolo nominativo regionale istituito in conformità alle norme delegate di cui all'art. 47 della citata legge n. 833.

Art. 2.

Il ruolo nominativo regionale del personale delle USL è istituito con deliberazione del consiglio regionale in conformità a quanto stabilito dai decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le amministrazioni provinciali di Perugia e Terni, i consorzi provinciali antitubercolari di Perugia e di Terni, gli enti ospedalieri e i comuni della Regione, nonchè gli altri consorzi di enti locali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed altri eventuali istituti pubblici di prevenzione e cura operanti nel territorio regionale, devono formare, secondo criteri indicati al successivo art. 4, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti.

In particolare tali elenchi devono includere:

a) per le province, tutto il personale dei laboratori di igiene e profilassi, degli ospedali psichiatrici, dei centri di igiene mentale, dei centri di medicina sociale e degli altri uffici o servizi sanitari comunque denominati;

b) per i consorzi antitubercolari e gli altri consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari, tutto il personale;

c) per gli enti ospedalieri tutto il personale con esclusione dei servizi di farmacia aperti al pubblico, nonché dei servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o comunque non inerenti funzioni in materia igienica o sanitaria;

d) per i comuni, tutto il personale sanitario e tecnico-sanitario, quello degli uffici di igiene, e quello addetto a qualunque altro ufficio o servizio sanitario comunque denominato, ad eccezione del personale delle farmacie;

e) per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tutto il personale con esclusione dei servizi per la gestione di beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi igienici o sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica o sanitaria.

Art. 4.

Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto successivamente al 23 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 3 che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, con il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) per il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un servizio o settore sanitario, con il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

Nella stessa forma, devono altresì essere comunicate, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni, intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lettera *b*), del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 5.

Per i fini indicati al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 3 devono trasmettere alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 4, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente, e in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da province e comuni, che risulti utilizzato in un servizio o settore sanitario.

Nel caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Gli enti individuati all'art. 3 della presente legge invieranno alla giunta regionale, nei termini previsti dal secondo comma del precedente art. 4, elenchi nominativi speciali del restante personale addetto esclusivamente e in modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo successivo al 30 giugno 1978 e che non risulti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Le disposizioni di cui al presente articolo vanno estese anche agli organi amministrativi dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF) per il personale degli uffici operativi provinciali di Perugia e Terni.

Art. 7.

Prima della trasmissione alla giunta regionale gli enti indicati all'art. 3 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, gli elenchi di cui agli articoli 4 e 5.

Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicizzazione degli elenchi, all'ente di appartenenza nelle forme da esso stabilite.

Art. 8.

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, la giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, nomina un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 9.

Con deliberazione della giunta regionale, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 4, salvo quanto previsto al successivo art. 11, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 28 dicembre 1978, n. 833.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 5, salvo quanto previsto al successivo art. 11, che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lettera c), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Art. 10.

Con deliberazione della giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, per la sua individuazione:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67), salvo quanto previsto al successivo art. 11;

b) personale dipendente dall'associazione regionale spedali umbri (A.R.S.U.) alla data del 1° dicembre 1977, ai sensi dell'art. 67, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) personale della C.R.I. ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del quarto comma dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1978, n. 833;

e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali, salvo diversa necessità della Regione, ai sensi del secondo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

g) personale tecnico sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi e altri servizi degli enti locali ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

h) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali ai sensi del terzo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le amministrazioni interessate devono fornire alla giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 4, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro trenta giorni, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera b), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n 833.

Art. 11.

Il personale già comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, anziché essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali, può presentare richiesta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al successivo comma, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale. L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta regionale previa comunicazione, per quanto riguarda il personale degli enti mutualistici, ai rispettivi commissari liquidatori.

L'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale avviene con deliberazione della giunta regionale secondo le modalità ed i criteri fissati dai decreti delegati di cui all'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.

Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale formati ai sensi della presente legge sono aggiornati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13.

Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazione è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni nel Bollettino ufficiale della Regione. La giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'opposizione stessa.

Art. 14.

Con deliberazione della giunta regionale il personale addetto esclusivamente ai servizi di farmacia aperti al pubblico degli enti ospedalieri, sarà assegnato agli enti locali nel cui territorio i servizi medesimi sono ubicati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 novembre 1979 (atto n. 1412) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1979.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 73.
Rifinanziamento art. 1, lettera B), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32.

(*Pubblicata nei* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità di cui all'art 1, lettera *B*), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32, concernente l'avvio di un progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina, è autorizzata, per l'anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni con iscrizione al cap. 9281 denominato: «Contributi per il completamento e il potenziamento dei centri turistici e per l'avvio di un progetto per la valorizzazione turistica della Valnerina».

All'onere suddetto è fatto fronte con la residua disponibilità esistente nel fondo globale iscritto al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1979, numero d'ordine 7).

Al bilancio di previsione dell'esercizio 1979 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza lire	Cassa lire
In aumento:	—	—
Cap. 9281	100.000.000	100.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9700	100.000.000	—
Cap. 6140	—	100.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *novembre* 1979 (*atto n.* 1416) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *dicembre* 1979.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 74.
Ulteriore integrazione finanziaria della legge regionale 17 giugno 1978, n. 26.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 17 giugno 1978, n. 26, è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 1979 al 1983, la spesa di L. 125.000.000 con imputazione al cap. 6605 «Acquisto di scuolabus da assegnare ai comuni».

All'onere relativo all'anno 1979 è fatto fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 appositamente integrato con la legge di variazione al bilancio approvata dal consiglio regionale con atto n. 1396 del 26 novembre 1979.

Al bilancio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

	Competenza lire	Cassa lire
In aumento:	—	—
Cap. 6605	125.000.000	125.000.000
In diminuzione:		
Cap. 9710	125.000.000	125.000.000

Per gli esercizi successivi al finanziamento si provvede con l'incremento del fondo comune di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e agli articoli 128 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *novembre* 1979 (*atto n.* 1417) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *dicembre* 1979.

(501)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800740)